

SNADIR

Professione i.r. 2/2004

GUIDA al ... Concorso Riservato Insegnanti di Religione

In applicazione dell'art. 5 della legge 18 luglio 2003 n. 186 sono stati indetti, con decreto del Direttore generale del 2 febbraio 2004 i concorsi riservati, per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica. L'avviso dell'avvenuta emanazione del bando è stato pubblicato nella G.U. - 4^a Speciale - n. 10 del 6 febbraio 2004. Le domande di partecipazione ai concorsi devono essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del predetto avviso nella G.U. e cioè entro l'8 marzo 2004.

INDIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONCORSI

Sono indetti due distinti concorsi riservati per esami e titoli a posti di insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna Diocesi, l'uno nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare e l'altro nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Le procedure dei concorsi sono curate dall'Ufficio scolastico della regione in cui è situata la sede di titolarità dell'ordinario della Diocesi. Nell'ipotesi che il territorio di competenza di una Diocesi si trovi anche in altra/e regione/i rispetto a quella in cui è situata la sede di titolarità dell'ordinario della stessa Diocesi, la competenza dell'organizzazione del concorso è attribuita all'Ufficio scolastico regionale nel cui ambito territoriale di competenza è situata la sede diocesana.

I concorsi sono indetti per la copertura dei posti che risultino vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 determinati nella misura prevista dall'art. 2 della legge n. 186/2003 (cioè per il 70% delle dotazioni organiche).I

Il numero dei posti vacanti e disponibili sarà stabilito, per ciascun anno scolastico, con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente e pubblicato all'albo.

In caso di esiguo numero di candidati, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'Ufficio scolastico regionale incaricato a curare l'espletamento dei concorsi così accorpatis. In occasione della pubblicazione del calendario delle prove scritte, i candidati saranno avvertiti della sede unificata in cui saranno effettuate le prove concorsuali.

L'indizione del concorso non interessa i posti di insegnamento della religione cattolica delle province di Trento e Bolzano e della regione Valle d'Aosta, per i quali sono previste, ai sensi della vigente normativa, autonome procedure di reclutamento del personale docente.

REQUISITI SPECIFICI AMMISSIONE

L'ammissione ai concorsi è riservata agli insegnanti in possesso del riconoscimento di idoneità, di cui al numero 5, lettera a) del Protocollo addizionale dell'Accordo sull'insegnamento della religione cattolica ratificato dalla legge 28 marzo 1985 n. 121 specifico sia per la Diocesi cui partecipano sia per uno dei tipi di scuola cui ciascun concorso si riferisce, che siano in possesso dei requisiti o si trovino nelle condizioni personali indicati nel comma 2 dell'art. 2 del bando. Inoltre, devono aver prestato continuativamente servizio d'insegnamento della religione cattolica per almeno quattro anni scolastici nelle scuole statali o paritarie (per queste ultime il servizio è valido a partire dall'1/9/2000) dall'anno scolastico 1993/1994 all'anno scolastico 2002/2003, con il possesso dei

SNADIR

Professione i.r. 2/2004

prescritti titoli, salvo quanto previsto per gli insegnanti di cui alla lettera B, punto 4, del comma 2 dell'art. 2 del bando.

Il servizio è considerato come anno scolastico se prestato per almeno 180 giorni oppure se sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Il servizio è utile anche se prestato in ordini e gradi scolastici diversi purché con il possesso dei titoli o condizione personale prescritti e per un orario mediamente non inferiore, nel quadriennio continuativo, alla metà di quello d'obbligo.

Per il concorso a posti di insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare è richiesto, altresì, il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti indicati nei punti 1, 2 e 3 o di trovarsi nella situazione di cui ai punti 4 e 5:

- 1) diploma di scuola magistrale;
- 2) diploma di istituto magistrale o titolo di studio riconosciuto equivalente a seguito di progetti sperimentali autorizzati ai sensi dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/1994;
- 3) altro diploma di scuola secondaria superiore congiunto a diploma rilasciato da un istituto di Scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana o a diploma accademico di Magistero in Scienze religiose rilasciato, da un istituto di Scienze religiose approvato dalla Santa Sede o ad altro titolo ecclesiastico di livello superiore, tra quelli di cui al D.M. 15 luglio 1987;
- 4) sacerdote o diacono oppure religioso/a in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del Can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano;
- 5) insegnante di religione cattolica incaricato di sostituire nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di classe nella scuola elementare, che con l'anno scolastico 1985/1986 abbia cinque anni di servizio anche non continuativi o ad orario parziale. Il servizio corrispondente ai citati cinque anni di servizio non è valutabile.

Per il concorso a posti di insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado è richiesto, inoltre, il possesso di almeno uno dei quattro sottoelencati requisiti o di trovarsi nella situazione personale indicata al punto 5:

- 1) titolo accademico (dottorato o licenza o baccalaureato) in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche previste dal D.M. 15/7/1987, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
- 2) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore;
- 3) diploma accademico di Magistero in Scienze religiose, rilasciato da un istituto di Scienze religiose approvato dalla Santa Sede;
- 4) diploma di laurea valido nell'ordinamento scolastico italiano unitamente ad un diploma rilasciato da un istituto di Scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale italiana. E' consentito che il diploma di Scienze religiose sia stato conseguito anche successivamente alla prestazione del servizio, alle condizioni previste dalla delibera della 50^a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale italiana (18-21 novembre 2002). In questo caso il requisito di servizio per l'accesso al concorso viene elevato, per detti concorrenti, a dieci anni prestati di cui almeno quattro continuativi. Il servizio corrispondente ai dieci anni di servizio poiché sono considerati quale titolo di accesso non è valutabile;
- 5) insegnante di religione cattolica nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, che con l'anno scolastico 1985/1986 abbia cinque anni di servizio anche non

SNADIR

Professione i.r. 2/2004

continuativi o ad orario parziale. Il servizio corrispondente ai citati cinque anni non è valutabile, perché valido quale titolo di accesso.

DOMANDA DI AMMISSIONE E TITOLI

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta semplice secondo l'apposito modello All. 1, datate e sottoscritte dai candidati devono essere indirizzate all'Ufficio scolastico regionale nel cui ambito territoriale è situata la sede dell'ordinario diocesano che ha rilasciato il riconoscimento di idoneità richiesto e devono indicare la Diocesi e il/i concorso/i per il/i quale/i si partecipa. La/e domanda/e può/possono essere presentata/e per i posti di una sola Diocesi e solo per il concorso che comprende il tipo di scuola di cui si possiede la relativa idoneità. La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione.

I candidati, inoltre, devono dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità ed a pena di esclusione, fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 5:

- a) il cognome e il nome (le donne coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;
- e) le eventuali condanne penali riportate o carichi penali pendenti; la dichiarazione può essere omessa in caso negativo;
- f) il possesso dei requisiti e dei titoli prescritti per l'ammissione indicati nell'art. 2 del bando, compreso il possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano;
- g) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni ed eventualmente le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ivi compresi i provvedimenti di dispensa dal servizio per inidoneità fisica all'impiego;
- h) gli eventuali provvedimenti disciplinari di esclusione dall'insegnamento, definitiva o temporanea, subiti;
- i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se uomini;
- j) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d) del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 3 del 1957 per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Nella domanda i candidati dovranno, altresì, dichiarare:

- a) il proprio codice fiscale;
- b) l'eventuale possesso di titoli che a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto alla riserva dei posti (allegato 2) o alla preferenza (allegato 3) nella graduatoria in caso di parità di punteggio.

Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati analiticamente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, oltre ai titoli che danno accesso al concorso, anche i titoli valutabili. Non saranno presi in considerazione titoli valutabili conseguiti dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, nonché i titoli che pur conseguiti entro tale termine non siano stati dichiarati ed elencati nella domanda di partecipazione al concorso.

SNADIR

Professione i.r. 2/2004

Il candidato ha l'onere di indicare l'esatto recapito; ogni variazione di recapito deve essere comunicata mediante lettera raccomandata direttamente all'Ufficio scolastico regionale incaricato di curare la procedura concorsuale alla quale il candidato ha chiesto di partecipare. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

MODALITA' E TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA - REGOLARIZZAZIONI - ESCLUSIONI

La domanda di ammissione ai concorsi deve essere presentata all'Ufficio scolastico regionale cui è affidato l'incarico di curare lo svolgimento della procedura concorsuale per la quale si concorre entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella G.U. dell'avviso dell'emanazione del decreto di indizione dei concorsi che è stato pubblicato all'albo degli Uffici scolastici regionali, sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, all'indirizzo www.istruzione.it, sezione reclutamento e sulla rete intranet.

Poiché detto avviso è stato pubblicato nella G.U. - 4ª Serie Speciale - n. 10 del 6 febbraio la scadenza del termine di presentazione delle domande è fissata all'8 marzo 2004. La domanda di partecipazione al concorso va indirizzata e inviata all'Ufficio scolastico regionale della regione in cui è situata la sede dell'ordinario diocesano che ha rilasciato il riconoscimento di idoneità richiesto per la partecipazione al concorso, tramite la scuola di servizio. Se il candidato è in servizio su più scuole la domanda va inoltrata tramite la scuola dove insegna per il maggior numero di ore. Se l'aspirante non è in servizio la domanda va inviata direttamente al competente Ufficio scolastico regionale.

La domanda di ammissione deve essere spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero presentata a mano. Per i candidati che prestano servizio all'estero o sono residenti all'estero le domande dovranno essere inoltrate tramite la competente autorità consolare.

La domanda spedita a mezzo raccomandata si considera prodotta in tempo utile se presentata all'Ufficio postale entro il termine di scadenza sopra indicato: a tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante. Nel caso di consegna a mano l'interessato ha diritto al rilascio della relativa ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione.

E' ammessa la regolarizzazione della domanda presentata in forma incompleta o parziale. In questi casi il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente assegna all'aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione. In mancanza di tale adempimento si procederà all'esclusione dell'aspirante dal concorso.

E' motivo di esclusione:

- a) la presentazione della domanda oltre il termine di scadenza sopra indicato;
- b) la presentazione della domanda priva della firma del candidato.

Sono esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda nei previsti termini, coloro che non risultino in possesso dei requisiti prescritti ivi compreso il riconoscimento di idoneità, o che si trovino nelle condizioni ostative di cui all'art. 3 del bando.

Il competente Direttore generale può disporre in ogni momento, fino all'approvazione delle graduatorie, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti. Qualora i motivi che determinano

SNADIR

Professione i.r. 2/2004

l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento del concorso, il competente Direttore generale dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso. E' ancora disposta la decadenza dei candidati di cui eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni prescritte di cui all'art. 4 del bando.

COMMISSIONI GIUDICATRICI

L'art. 6 del decreto tratta della composizione delle commissioni giudicatrici dei due concorsi nell'ambito di ciascuna regione e gli adempimenti relativi delle medesime.

PROVE D'ESAME - PUNTEGGI

I concorsi constano di una prova scritta e di un colloquio e vertono sul programma di cui all'allegato 4. Coloro che partecipano al concorso per i posti della scuola dell'infanzia con il possesso del solo diploma di scuola magistrale saranno chiamati a trattare nelle prove, oltre ad argomenti di carattere generale comuni a tutti i candidati, argomenti specifici della scuola dell'infanzia.

La durata della prova scritta è fissata in due ore. La commissione dispone di 50 punti, di cui 15 per la prova scritta, 15 per la prova orale e 20 punti per i titoli. Supereranno la prova scritta i candidati che avranno conseguito una votazione di almeno punti 11 su 15. Superano la prova orale i candidati che avranno conseguito una votazione di almeno punti 11 su 15. Le date di svolgimento delle prove scritte saranno pubblicate il giorno 16 marzo 2004 all'albo degli Uffici scolastici regionali e di un certo numero di scuole opportunamente scelte nonché sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it) e sulla rete intranet.

Nell'eventualità che venga disposta l'aggregazione territoriale dei concorsi ai sensi dell'art. 1, comma 7 del decreto, con il medesimo avviso saranno indicati gli Uffici scolastici ai quali è affidato lo svolgimento della procedura concorsuale.

La prova scritta del concorso per la scuola dell'infanzia e della scuola elementare, avrà luogo lo stesso giorno, contemporaneamente, in tutte le sedi d'esame. Ugualmente, la prova scritta del concorso per la scuola media e per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, avrà luogo lo stesso giorno, contemporaneamente in tutte le sedi d'esame.

Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati, i quali si intendono ammessi alla prova scritta in base alla presentazione della domanda.

Dieci giorni prima della data fissata per l'espletamento della prova scritta, l'autorità scolastica che cura lo svolgimento del concorso affiggerà all'albo del rispettivo ufficio e in quello di un certo numero di scuole, gli elenchi delle sedi di esame, con la loro esatta ubicazione e con la precisa indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico tra le varie sedi. Copie di detti elenchi saranno disponibili presso tutte le sedi degli Uffici scolastici regionali, sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it) e sulla rete intranet.

Quindi dovrà essere cura degli interessati accertare sia la data della prova scritta sia l'ubicazione cioè in quale sede e edificio siano stati destinati per lo svolgimento di detta prova. I candidati muniti di documento di riconoscimento valido, dovranno presentarsi nella rispettiva sede di esame in tempo utile tenendo conto che le operazioni di appello e di identificazione avranno inizio alle ore 8,00; perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenti nel giorno, luogo ed ora stabiliti.

I candidati portatori di handicap per avere la possibilità di svolgere le prove di esame con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap,

SNADIR

Professione i.r. 2/2004

dovranno specificare nella domanda di partecipazione al concorso l'ausilio richiesto e l'eventuale necessità di tempo aggiuntivo. Devono, inoltre, inviare alla competente autorità scolastica una specifica istanza dieci giorni prima della prova, allo scopo di concordare con l'Ufficio stesso le modalità di svolgimento della prova.

Gli argomenti della prova scritta sono unici per tutte le sedi di esame e saranno inviati dal Ministero agli Uffici scolastici regionali che curano lo svolgimento dei concorsi.

VALUTAZIONE DELLE PROVE E DEI TITOLI

I candidati ammessi alla prova orale saranno singolarmente convocati nella sede d'esame, secondo un calendario, per il giorno e l'ora fissati, con lettera raccomandata almeno venti giorni prima di ciascuna delle prove medesime. Nella lettera di convocazione per la prova orale è comunicato anche il voto riportato nella prova scritta. L'elenco dei candidati giornalmente convocati è pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali e presso la scuola ove si svolge la prova. Di regola, per la prova orale, sono convocati, giornalmente, non meno di 10 candidati per commissione o sottocommissione.

L'assegnazione dei candidati a ciascuna delle eventuali sottocommissioni avverrà per sorteggio.

Perde il diritto alla prova orale il candidato che non si trovi presente quando giunge il suo turno.

Qualora i candidati siano impediti da gravi motivi da documentarsi debitamente e, se si tratti di infermità, mediante certificato medico, potrà essere esaminata la possibilità di autorizzare solo una volta il rinvio della prova orale, sempreché la commissione non abbia concluso le prove di tutti i candidati. La domanda di rinvio va indirizzata all'autorità scolastica che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali. Coloro che si trovino, comunque, in servizio dovranno far comprovare il motivo della domanda dal capo della scuola o dell'Ufficio. L'Amministrazione si riserva di effettuare adeguati accertamenti nei confronti dei candidati che non prestino servizio. La domanda si intende proposta a rischio esclusivo del concorrente ed è da considerare respinta in caso di mancata comunicazione di accoglimento.

Ogni giorno, al termine di ciascuna seduta dedicata alle prove orali, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

Le sedute dedicate allo svolgimento delle sole prove orali sono pubbliche. Le commissioni giudicatrici procedono alla valutazione dei titoli in base ai punteggi stabiliti dalla tabella (allegato 5) soltanto nei confronti dei candidati che abbiano superato la prova scritta e la prova orale.

Sebastiano Calogero
Condirettore di "La Tecnica della Scuola"

Per gentile concessione dell'Editore - Tratto dal n. 13 del 15/2/2004 del quindicinale "La Tecnica della Scuola" - Catania